

TRIBUNALE DI BELLUNO

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C.

Per il Sig. **ROMANO Antonio**, Cod. Fisc. RMNNTN95R10F839I, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Stab. Andrea Figliuzzi, Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z, che agisce d'intesa per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel presente giudizio con l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D) del foro di Paola (CS), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguenti numero di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA – in persona del Ministro pro tempore – con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – Direzione

Generale – in persona del Dirigente Generale pro tempore, con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Forte Marghera n. 191, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – UFFICIO IV

– AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO – in persona del Dirigente pro

	tempore, con sede in Belluno (BL), Via S. Andrea, n. 1, rappresentato e difeso	
	<i>ope legis</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;	
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA – in persona del	
	Dirigente Scolastico pro tempore – con sede in Borgo Valbelluna (BL), Via L.	
	Bernard n. 40, rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Venezia;	
	PER ANNULLAMENTO	
	- Del decreto di Annullamento Convalida positiva emesso dal Dirigente	
	Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Trichiana (BL) del	
	16.07.2020, prot. n. 1951, con il quale veniva comunicato al Sig.	
	ROMANO Antonio la revoca del decreto di convalida positiva dei dati	
	dichiarati dal Romano Antonio in quanto il titolo di studio dichiarato,	
	Qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA	
	RISTORAZIONE conseguita presso IPSEOA Centro Studi Sannitico	
	nell’a.s. 2012/2013 con votazione 100/100, non è stato validamente	
	conseguito;	
	PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO	
	- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il titolo di studio	
	dichiarato, Qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI	
	E DELLA RISTORAZIONE conseguita presso IPSEOA Centro Studi	
	Sannitico nell’a.s. 2012/2013 con votazione 100/100;	
	PREMESSO IN FATTO	
	Il Sig. Romano Antonio ha conseguito nella sessione di esami dell’anno	
	scolastico 2012/2013 presso l’Istituto Tecnico Economico Paritario “Centro	
	Studi Sannitico” di Durazzano (BN) il Diploma di Qualifica di	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	2

	OPERATORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA	
	RISTORAZIONE conseguita presso IPSEOA Centro Studi Sannitico	
	nell'a.s. 2012/2013 con votazione 100/100.	
	A seguito del conseguimento del Diploma di Qualifica di OPERATORE DEI	
	SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE, il Sig. Romano	
	Antonio ha presentato domanda di inserimento nella III Fascia delle	
	Graduatorie di Circolo e d'Istituto per il personale ATA nella provincia di	
	Belluno;	
	A seguito della presentazione della domanda, il Sig. ROMANO Antonio è	
	stato inserito in III Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del	
	personale ATA valide per il triennio 2018-2021, per il profilo di	
	Collaboratore Scolastico;	
	In data 16.07.2020 il Dirigente dell'I.C. di Trichiana emetteva decreto di	
	annullamento della convalida positiva sulla base che l'Istituto Paritario	
	"Centro Studi Sannitico" non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo	
	svolgimento degli esami di qualifica triennale nell'anno scolastico 2012/2013;	

	Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, è interesse del Sig. Romano	
	Antonio agire in giudizio al fine di richiedere la convalida del titolo di studio	
	Diploma di Qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI E	
	DELLA RISTORAZIONE nonché il riconoscimento giuridico del servizio	
	prestato con contestuale attribuzione del punteggio al contratto stipulato e	
	successivamente risolto, per i seguenti	
	MOTIVI	
	1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ANNULLAMENTO DELLA	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	3

**CONVALIDA POSITIVA DEI DATI DICHIARATI DAL SIG.
ROMANO ANTONIO.**

Il Sig. Romano Antonio possedeva i requisiti per rimanere inserito nelle graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2018/21, avendo presentato domanda di inserimento nelle predette Graduatorie d'Istituto a seguito del conseguimento del Diploma di Qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE presso il "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN). Essendo in possesso di Diploma di Qualifica di OPERATORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Cesio Maggiore" di Cuneo, n.q. di scuola capofila, aveva provveduto ad inserire il Sig. Romano Antonio nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto per il personale ATA, valide per il triennio 2018/2021, relativamente al profilo di Collaboratore Scolastico.

Tale inserimento era stato effettuato correttamente e anche da un punto di vista giuridico vi è anche una pronuncia del Consiglio di Stato **che, con Sentenza n. 5211 del 13.10.2015 (allegata in atti), ha disposto il riconoscimento di Istituto Paritario con effetto retroattivo dall'anno scolastico 2012/2013.**

Secondo l'A.T.P. di Benevento, non essendo intervenuto nelle more del contenzioso amministrativo alcun provvedimento cautelare di sospensiva del decreto di diniego impugnato, ha affermato che il "Centro Studi Sannitico" non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale nell'anno scolastico considerato (2012/2013). Ma dalla lettura della Sentenza n. 5211/2015 del Consiglio di Stato emerge, infatti, che

	il Centro Studi Sannitico aveva presentato al M.I.U.R. – U.S.R. per la	
	Regione Campania – istanze al fine di ottenere il riconoscimento, per l’anno	
	scolastico 2012-2013, lo status di Scuola Paritaria all’Istituto Tecnico –	
	Settore Economico – e all’Istituto Professionale – Settore Servizi per	
	l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – e tali istanze erano state	
	respinte a seguito dell’esito sfavorevole della visita ispettiva e di plurime	
	carenze documentali.	
	Il Consiglio di Stato ha ravvisato che <i>“sono fondate le censure di difetto</i>	
	<i>d’istruttoria riguardo ad entrambi i motivi alla base dei provvedimenti</i>	
	<i>impugnati, relativi ai risultati della visita ispettiva del 12 Giugno 2012 e al</i>	
	<i>mancato riscontro della documentazione integrativa del 1° Giugno</i>	
	<i>precedente”</i> ed ha accolto l’appello proposto dal Centro Studi Sannitico	
	annullando i provvedimenti impugnati dinanzi al Tar. A seguito della predetta	
	sentenza n. 5211/2015 del Consiglio di Stato il Centro Studi Sannitico ha	
	ottenuto lo status di Scuola Paritaria all’Istituto Tecnico – Settore Economico	
	– e all’Istituto Professionale – Settore Servizi per l’Enogastronomia e	
	dell’Ospitalità Alberghiera – retroattivamente dall’anno scolastico 2012-2013.	
	Per tale motivo deve essere ritenuto valido l’esame di qualifica triennale	
	svolto dall’odierno ricorrente nella sessione di esami dell’a.s. 2012-2013 a	
	seguito del quale ha conseguito il Diploma di Qualifica di Operatore dei	
	Servizi della Ristorazione Settore Cucina. E Ciò era stato confermato	
	dall’A.T.P. di Benevento con nota prot. 0005321 dell’08/10/2019 inviata	
	all’Istituto Comprensivo di Saluzzo dove veniva dichiarato che, con Decreto	
	Dirigenziale dell’U.S.R. Campania prot. AOODRCA/360/U del 11/01/2016,	
	<i>“il Centro Studi Sannitico è stato riconosciuto paritario dall’a.s. 2012-2013</i>	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	5

	<i>per l'indirizzo di studi: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità</i>	
	<i>Alberghiera”</i> , riconoscendo, pertanto, valido il Diploma di Qualifica	
	conseguito dal Sig. Romano Antonio. Il titolo posseduto dall'odierno	
	ricorrente, pertanto, essendo già stato verificato dall'I.C. di Cesiomaggiore”	
	(scuola capofila), deve essere ritenuto valido a tutti gli effetti ai fini	
	dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia per	
	il Personale A.T.A. relativamente al profilo di Collaboratore Scolastico.	
	Il Centro Studi Sannitico, nell'anno scolastico 2012-2013, aveva lo status di	
	scuola paritaria come risulta dal Decreto Dirigenziale dell'U.S.R. Campania	
	prot. AOODRCA/360/U del 11/01/2016, <i>“il Centro Studi Sannitico è stato</i>	
	<i>riconosciuto paritario dall'a.s. 2012-2013 per l'indirizzo di studi: Servizi per</i>	
	<i>l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera”.</i>	
	Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un	
	servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con	
	valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più	
	stringente da parte del M.I.U.R. al fine di garantire la trasparenza e soprattutto	
	salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.	
	I titoli di studio rilasciati dalle Scuole paritarie, pertanto, hanno il valore di	
	prova legale e cioè, ai sensi dell'art. 2700 c.c., <i>“fanno piena prova, fino a</i>	
	<i>querela di falso, della provenienza del documento del pubblico ufficiale che</i>	
	<i>lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il</i>	
	<i>pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.</i>	
	I docenti di Scuola Paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni sono “pubblici	
	ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte	
	di Cassazione, Sez. V Penale, con la sentenza n. 15367/2014.	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	6

	Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a	
	quella pubblica, secondo la L. 19/01/1942 n. 86, può assumere la forma	
	del riconoscimento o del pareggiamento <u>che, in entrambi i casi, comporta</u>	
	<u>la validità tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti</u>	
	<u>presso la Scuola stessa.</u>	
	Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del	
	ricorso.	
	Vanno, pertanto, disapplicati e/o annullati, in quanto illegittimi i	
	provvedimenti impugnati.	
	<u>2) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL SIG. ROMANO ANTONIO</u>	
	<u>A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO</u>	
	<u>DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.</u>	
	La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente	
	cagionato nei confronti dell'odierno ricorrente un danno ingiusto meritevole	
	di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.	
	Infatti il Sig. ROMANO Antonio a seguito del depennamento dalla III Fascia	
	delle Graduatorie di Istituto del personale ATA, relativamente al profilo di	
	Collaboratore Scolastico, con contestuale risoluzione del contratto stipulato,	
	non ha più avuto modo di stipulare successivi contratti con la P.A..	
	In primo luogo il Sig. ROMANO Antonio non ha potuto più ambire ad	
	ottenere nomine a tempo determinato come Collaboratore Scolastico	
	supplente.	
	Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente	
	ha determinato nei confronti dell'odierno ricorrente un grave danno da perdita	
	di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	7

	alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel	
	caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale <u>[mancato</u>	
	<u>guadagno connessa alla mancata corresponsione dei ratei mensili</u>	
	<u>spettanti in virtù del contratto stipulato e successivamente revocato]</u> , con	
	chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo al	
	mancato riconoscimento del punteggio per il servizio che avrebbe dovuto	
	espletare ai fini dell'aggiornamento nelle prossime graduatorie oltre alla	
	possibilità di ambire all'inserimento in I Fascia delle Graduatorie permanenti,	
	riservato al personale ATA che ha svolto almeno 24 mesi di servizio per poter	
	essere inserito in I Fascia e ambire all'immissione in ruolo.	
	Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la	
	supplenza se l'Istituto scolastico non lo avesse depennato dalle	
	graduatorie del personale ATA, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa	
	come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici	
	dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.	
	Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n.	
	5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno	
	subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il	
	personale di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di	
	tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione	
	per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe	
	dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per	
	i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il	
	<u>danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite</u>	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	8

	dall'interessato , detraendo le somme eventualmente fruite dal	
	ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.	
	Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico. Ricordiamo	
	che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è	
	necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si	
	tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due	
	anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al	
	profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti	
	corrispondenti a profili professionali dell'area del personale	
	ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo	
	cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo	
	d'accesso.	
	Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo	
	scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali	
	possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di	
	servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi	
	per un posto di ruolo.	
	In conclusione, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi	
	di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta	
	illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale, danno	
	da determinarsi nella somma di € 10.000,00 per ogni anno di ammissione	
	perso nelle Graduatorie del Personale Ata a seguito del depennamento o nella	
	maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere anche	
	equitativamente in via di giustizia.	
	<u>Sul Periculum in Mora</u>	
	Romano A. – MIUR – Ricorso	9

Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente [c.d. *periculum in mora*] che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente a rimanere inserito nelle Graduatorie di Istituto di III Fascia del personale ATA, relativamente al profilo di Collaboratore Scolastico, nonché allo svolgimento del servizio di supplente e la mancata attribuzione del punteggio [12 punti] per il servizio che avrebbe dovuto espletare e che potrebbe pregiudicare la sua posizione in graduatoria al prossimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto previsto per il mese di Ottobre 2021, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, previsto per questa primavera del 2021, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che **in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto del Personale ATA, la cui procedura di presentazione/aggiornamento domande si concluderà il 26 Aprile 2021 con pubblicazione graduatorie entro il mese di Giugno 2021**, il Sig. Romano Antonio, in caso di mancato reintegro in servizio o mancato riconoscimento giuridico dello stesso, non potrà inserire nella domanda di

aggiornamento il servizio che avrebbe dovuto espletare.

Pertanto l'odierno ricorrente è rimasto privo di occupazione e quindi privo di entrata economica.

Il Sig. ROMANO Antonio, a causa dell'esclusione dalla III Fascia della graduatoria d'istituto del personale ATA, è stato privato oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria e di maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi per accedere alla I Fascia (graduatorie permanenti), anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

Il ricorrente, infatti, è stato costretto ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali.

Inoltre il Sig. ROMANO Antonio dal momento in cui ha ricevuto il decreto di depennamento e la contestuale risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato, non ha più lavorato!

Risulta, pertanto, palese come l'odierno ricorrente necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Miur, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie d'istituto della scuola Capo-fila.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto

soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di lavorare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito. (Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015).

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c.

disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di Annullamento

Convalida positiva emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Trichiana (BL) del 16.07.2020, prot. n. 1951, con il quale veniva comunicato al Sig. ROMANO Antonio la revoca del decreto di convalida positiva dei dati dichiarati dal Romano Antonio;

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente **ANNULLARE** il decreto di Annullamento Convalida positiva emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Trichiana (BL) del 16.07.2020, prot. n. 1951, con il quale veniva comunicato al Sig. ROMANO Antonio la revoca del decreto di convalida positiva dei dati dichiarati dal Romano Antonio;
- Conseguentemente **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto **CONDANNARE** parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance, danni da determinarsi nella somma di **€ 10.000,00** per ogni anno di ammissione perso nelle Graduatorie del Personale Ata a seguito del depennamento o nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere anche equitativamente in via di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare al M.I.U.R. l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 **con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.**

Si producono in copia i seguenti documenti:

- Dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/01 tra l'Avvocato Stabilito Andrea Figliuzzi e l'Avv. Fabrizio Ferrari;
- Decreto di Annullamento Convalida positiva emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Trichiana (BL) del 16.07.2020, prot. n. 1951;
- Diploma di Qualifica Professionale di "Operatore dei Servizi Alberghieri e della Ristorazione" conseguito dal Sig. ROMANO Antonio nella sessione di esami dell'anno scolastico 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico;
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015;

Serra San Bruno, 21.04.2021

Avv. Andrea Figliuzzi